## CAMERA DEI DEPUTATI --- SESSIONE DEL 1863-64

L'articolo dunque sarebbe concepito così:

• Per il 1866 il ministro delle finanze, sulla base delle predette operazioni, e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti adeguati, reali e presunti, » ecc.

CHIAVES. Domando la parola per una spiegazione su quella parola adequati.

Qui si parla di fitti reali o presunti, e non so immaginare maggior adequazione che quella che esiste nella realtà delle cose.

Quindi sopprimerei la parola adeguati proposta dal signor ministro.

ALLEVI, relatore. Non è mica di una grande importanza la soppressione della parola adeguati, ma essa significa che gli effetti devono naturalmente riguardare la coltura ordinaria, non i fondi posti in condizioni affatto eccezionali.

PRESIDENTE. Dunque il Ministero e la Commissione consentirebbero alla soppressione delle parole: sul valore dei fondi, e si direbbe: sugli affitti adeguati reali o presunti, il resto come nel progetto.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

Mi permetta la Camera che spieghi... (Basta! basta! — Parli! parli!)

Mi permetta la Camera che spieghi il significato della parola *adeguati* applicata agli affitti reali o presunti. Essa viene adoperata per correggere le differenze che esistono nei contratti d'affitto qualora si volessero assumere nella loro assoluta realtà.

Qui non è il caso di parlare degli affitti presunti che fanno parte del sistema delle stime sulla base degli affitti, inquantochè allorquando si parla di affitti presunti gli è come dire di fare una stima col criterio peritale degli affitti.

Per meglio spiegare il mio concetto, io non accennerò che a due soli esempi.

Nelle provincie vercellesi e lombarde, dove vi sono molti poderi che sono irrigati con acque d'affitto, il posses-ore, dovendo fare la sua denuncia, presenta il contratto di affitto nel quale il prezzo si riferisce ai terreni come se fossero non irrigui.

Ora tutti sanno che, per avere l'acqua d'irrigazione, il fittaiuolo paga, parte in danaro, parte in natura, un considerevole affitto al proprietario dell'acqua (Rumori); bisogna adunque che questo affitto reale non sia la base dello stanziamento e del riparto dell'imposta, ma bisogna aggiungere a questa rendita consegnata quella che proviene dal fitto dell'acqua, che non potremmo tenere separata da quella dei terreni.

Il secondo caso che vi accenno è il seguente:

Voi sapete, o signori, che vi sono ordinariamente nei comuni tre specie di proprietà, cioè: la proprietà piccolissima, la media e la grande. La proprietà piccolissima è soventi volte affittata a prezzi enormi; cito, per esempio, il caso di quei terreni comunali, in Piemonte, i quali sono affittati a piccoli braccianti al prezzo di 50 o 60 lire per ciascuna giornata, da lire 131 a lire 157 ciascun ettare.

Ora, se si prendesse quest'affitto tal quale risulta dalle rispettive scritture, si verrebbe ad aggravare soverchiamente queste piccole proprietà.

Questi, o signori, sono i motivi per i quali si proporrebbe di aggiungere la parola adeguati a ciò che riguarda agli affitti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 emendato nel modo poc'anzi esposto.

SANDONNINI. Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Metterò prima ai voti l'articolo 5; al suo emendamento aggiuntivo si verrà sì tosto che votato l'articolo.

**CHIAVES.** Siccome io emendo quest'articolo nel senso che si tolga la parola *adeguati*, così preghe: ei il signor presidente di mettere ai voti questa soppressione.

**PRESIDENTE.** Propone l'onorevole Chiaves che sia tolta la parola *adeguati?* 

SELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SELLA. Io convengo coll'onorevole commissario regio nelle cose che egli ci disse per ultimo, cioè che se vi fosse un fitto reale evidentemente esagerato, che non rispondesse più allo stato delle cose, vi possa essere una discussione in seno alla Commissione comunale o consorziale, o davanti al Consiglio provinciale, per la riduzione della rendita corrispondente a questo fitto; ma non potrei egualmente consentire nella prima parte del suo discorso, laddove ci notava doversi in generale ridurre le rendite reali a certe rendite catastali, censuarie.

Io m'immagino che fosse conforme a queste spiegazioni del regio commissario l'intendimento del presidente del Consiglio, che egli intendesse di dire con questa parola *adeguati*, che devono questi fitti essere ridotti nella stessa misura in generale.

Io intendeva che i fitti presunti dovessero essere portati alla misura dei fitti reali, perchè in generale si parla della rendita reale e non già di quella rendita di cui il fondo è capace.

Quindi è che mi pare non vi sia alcun inconveniente a togliere la parola *adeguati*, e vi sarebbe forse qualche inconveniente a lasciarla, potendosi ad essa dare un'interpretazione troppo larga.

Pregherei pertanto il presidente del Consiglio a voler consentire che questa parola venga tolta.

MINGHETTI, ministio per le finanze. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sella, io non insisto, perchè il concetto resta eguale.

PRESIDENTE. Allora si intenderà soppressa la parola adeguati.

Pongo ai voti l'articolo 5 così emendato.

(È approvato).

Ora do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sandonnini:

« Sulla base di operazioni ed elementi analoghi e specialmente colle norme accennate al 2º comma dell'articolo 4, il ministro delle finanze pel detto anno 1866, e uditi parimenti i Consigli provinciali ed il Consiglio